Sent. n. 99/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21476 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra P. A. (C.F. *omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Scotto, il quale ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (stefano.scotto@ordineavvgenova.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliata

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del 15.11.2024 l'avv. Scotto per la ricorrente e l'avv. Patrizia Sanguineti, in sostituzione dell'avv. Fuochi, per l'INPS ed all'esito della camera di consiglio in pari data.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 15.2.2024, la sig.ra P. espone di avere conseguito la pensione diretta ordinaria di vecchiaia cat. VOCTPS n. *omissis* con decorrenza dal 1.9.2023 e di essere già titolare, a quella data, del trattamento pensionistico cat. VOCTPS n. *omissis*, con decorrenza giuridica dal 1.9.1997, liquidato in forza della sentenza di questa Sezione n. *omissis*, che ha riconosciuto in suo favore l'applicazione dei benefici di cui all'art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973.

La medesima evidenzia di essersi avvalsa della disposizione di cui all'art. 44 della legge n. 289/2002 e di avere, pertanto, dietro pagamento di una somma quantificata secondo quanto ivi stabilito, mantenuto il posto di lavoro con la qualifica di insegnante fuori ruolo per poi essere nominata, a decorrere dal 1.9.2005, insegnante di ruolo a tempo indeterminato. L'esercizio di tale facoltà avrebbe avuto l'avallo sia dell'ente previdenziale che del datore di lavoro, come risulterebbe dalla richiesta di pagamento di debito inviatale dall'INPDAP per l'omessa trattenuta di una rata mensile della somma determinata sulla base del citato art. 44.

La ricorrente aggiunge che l'INPDAP, con mail del 24.12.2014, le comunicava i requisiti contributivi (almeno 20 anni di anzianità) per accedere, al compimento dell'anzianità anagrafica prescritta (67 anni e 2 mesi), alla pensione di vecchiaia nel 2023 e che l'INPS, in data 24.4.2015, avrebbe confermato la circostanza che l'Istituto fosse a conoscenza della sua doppia qualità di pensionata e lavoratrice e la considerasse legittima.

Ella lamenta che, presentata in data 21.9.2022 la domanda di pensione di

vecchiaia, l'INPS imprevedibilmente la informava, con nota del 27.4.2023, che da verifiche effettuate era emersa l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973, tra il trattamento pensionistico cat. VOCTPS n. *omissis* e la ripresa dell'attività lavorativa e le anticipava la sospensione della prestazione e il recupero delle somme già percepite nel limite della prescrizione decennale. La sig.ra P. espone, infine, di avere invano invitato l'INPS a pagare la prestazione pensionistica già in godimento, diffidandolo dal trattenere somme, avendo invece l'Istituto proceduto alla trattenuta mensile della somma di euro 467,48, e di avere infruttuosamente presentato, in data 27.9.2023, ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro.

La difesa di parte attrice assume che, in virtù del principio di tutela del legittimo affidamento, espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, le somme percepite dalla propria assistita quali rate mensili della pensione cat. VOCTPS n. *omissis* a decorrere dal 1.9.1997 sarebbero irripetibili anche nell'ipotesi in cui la prestazione pensionistica fosse stata illegittimamente versata, richiamando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 2/2012). Sussisterebbero nella fattispecie tutti i requisiti richiesti per il configurarsi del legittimo affidamento: la totale buona fede della percipiente, che ha versato la somma di cui all'art. 44, commi 2 e 3, della legge n. 289 del 2002 continuando a lavorare "*alla luce del sole alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e con il benestare espresso dell'ente previdenziale per un arco temporale di circa 20 anni"*, e il non avere la medesima occultato la propria situazione lavorativa e previdenziale presentando annualmente le dichiarazioni dei redditi.

Sulla base di siffatte argomentazioni, la ricorrente conclude per l'accertamento

e la declaratoria dell'illegittimità e/o infondatezza delle trattenute applicate sulla pensione diretta ordinaria di vecchiaia cat. VOCTPS n. *omissis* e, per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca del provvedimento INPS del 27.4.2023 con cui è stato stabilito l'indebito pensionistico e/o la trattenuta nonché per la condanna dell'INPS alla restituzione delle somme, nel frattempo, illegittimamente trattenute e/o non versate. Con vittoria di spese e compensi da anticipare al difensore, dichiaratosi antistatario.

2. L'Istituto previdenziale si è costituito con comparsa depositata il 1.10.2024, con cui il difensore contesta la fondatezza del ricorso e richiama, trascrivendolo integralmente, il contenuto della relazione amministrativa, nella quale si espone che la ricorrente, titolare del trattamento pensionistico VOCTPS n. *omissis*, con decorrenza 1.9.1997, è stata riassunta dal 7.10.1997 quale supplente temporanea per periodi non continuativi fino all'immissione in ruolo avvenuta il 1.9.2005 "*con contestuale erogazione della pensione in quanto era stata concessa la cumulabilità stipendio e pensione* …" e si dà atto del parere della Direzione Regionale secondo cui "*il predetto trattamento pensionistico è incompatibile con la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi dell'art 133 del DPR n. 1092/73 il quale dispone il divieto di cumulo nei casi in cui il nuovo rapporto di lavoro costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione*."

L'INPS, riservatasi "*una più approfondita disamina del caso anche in riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Direzione Centrale nel 2015 (di cui si dà atto nel ricorso) ed al momento non reperita agli atti d'ufficio*" conclude nei seguenti termini "*Respingere l'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto confermando il provvedimento di indebito e mandando assolto*

*l'INPS da ogni domanda nei suoi confronti proposta*".

3. All'udienza dell'11.10.2024, a domanda del giudice, l'avv. Scotto ha precisato che a pag. 5 dell'atto introduttivo, le parole "in via di stretto subordine" costituiscono un mero refuso, di cui ha chiesto di non tener conto, ed insistito per l'accoglimento della domanda, concludendo come in atti. L'avv. Fuochi ha chiesto un breve rinvio per una più approfondita disamina della documentazione in atti, ai fini dell'eventuale definizione stragiudiziale della controversia. L'avv. Scotto non si è opposto alla richiesta di rinvio. Il giudice, pertanto, sulla concorde richiesta delle parti, ha rinviato la trattazione della causa al 15 novembre 2024.

4. All'udienza odierna, la difesa attorea, rappresentando di non aver ricevuto alcun riscontro dall'Inps quanto all'eventuale definizione della controversia in via amministrativa, ha richiamato l'atto introduttivo ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate,

L'avv. Sanguineti ha confermato la sussistenza dell'indebito e concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio mira ad accertare se la ricorrente sia tenuta a restituire, nei limiti dalla prescrizione decennale, i ratei della pensione cat. VOCTPS n. *omissis* liquidatale nel 1997, percepiti fino al provvedimento di sospensione adottato dall'INPS nel 2023 ritenendo violato il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione di cui all'art. 133, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092

(*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*).

1.1. *In limine* si ritiene di dover prioritariamente delineare l'ambito della giurisdizione di questa Corte osservando che, quantunque nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso, il giudizio pensionistico non verte sulla legittimità del provvedimento impugnato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto, cioè sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto dei ricorsi pensionistici, prevede che gli stessi debbano contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione (come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2.7.2010, n. 104).

Non si emetterà dunque alcuna statuizione in merito alla legittimità del provvedimento di recupero oggetto di doglianza da parte della ricorrente.

2. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, si osserva che la ricorrente contesta la ripetibilità dei ratei della pensione cat. VOCTPS n. *omissis* percepiti nei limiti della prescrizione decennale, chiedendo la restituzione di quanto già trattenuto dall'INPS.

2.1. L'indebito pensionistico di cui si controverte deriva dal provvedimento adottato dall'INPS il 27.4.2023 prospettando la non cumulabilità della

pensione della ricorrente con la retribuzione, sul presupposto che il nuovo rapporto di lavoro insorto dopo il collocamento a riposo costituisse, secondo la previsione del comma 1 del citato art. 133, "*derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione*". In tale evenienza, ai sensi di quanto dispone il successivo comma 3, "*nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.*"

2.2. Dagli atti di causa risulta effettivamente che, con sentenza n. *omissis* del *omissis*, questa Sezione giurisdizionale aveva dichiarato il diritto della sig.ra P. *"a essere collocata a riposo, per dimissioni volontarie, ora per allora, coi benefici in quanto occorrano dall'art. 42 commi 2 e 3 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, a decorrere dalla prima data utile dopo il 4 agosto 1997 (omissis)*". Nella pronuncia si dà atto che fin dal 17.5.1994 la medesima, all'epoca insegnante elementare non di ruolo, supplente temporanea, aveva infruttuosamente chiesto al Provveditore agli Studi di Genova di essere collocata a riposo dal 1.9.1995, previa ricongiunzione di periodi di servizio prestato in regime di assicurazione generale obbligatoria.

2.3. Da quanto esposto nel libello introduttivo si apprende che la ricorrente aveva versato all'INPDAP la somma richiesta ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 3, della legge 27.12.2002, n. 289 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003*"), la quale, con l'evidente *ratio* di facilitare l'emersione ed il conseguente recupero contributivo di situazioni occupazionali potenzialmente sommerse, prevedendo al comma 3, una sorta di sanatoria (*ex multis*, Cass., sez. lav., n. 27445/2017), consentiva di cumulare integralmente la pensione con i redditi derivanti

dall'attività lavorativa. A riprova di tale versamento, parte attrice allega copia della nota del 23.7.2003 con cui l'INPDAP le comunicava la "*partecipazione di debito*" per mancato addebito sulla pensione del precedente mese di giugno delle quote dovute in virtù delle predette disposizioni di favore.

Al riguardo, si ritiene che la citata normativa sul cumulo di pensione e retribuzione, in quanto finalizzata ad ammetterlo laddove ricorrano determinati presupposti collegati all'anzianità contributiva e all'età anagrafica (vedasi l'art. 44, comma 1, della legge n. 289 del 2002), non ha inciso sulla disciplina delle altre condizioni che lo vietano e, in particolare, non ha fatto venir meno il divieto di cumulo con il reddito da lavoro qualora questo sia "*derivazione, continuazione o rinnovo*" del precedente rapporto che aveva dato luogo alla pensione.

2.4. La disposizione del citato art. 133, comma 1, in quanto norma speciale, deve dunque considerarsi tuttora vigente e non abrogata dalla successiva normativa, secondo la regola per cui "*la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore, salvo diversa volontà legislativa*", nella specie non rinvenibile nell'ordinamento. Come già osservato da questa Corte, "*a tale conclusione si perviene pure su un piano non strettamente logico-giuridico, che abbia piuttosto riguardo alla ratio sostanziale del prefato favor legislativo per il cumulo. Anche, infatti, a voler sottolineare l'intendimento di far affiorare rapporti di lavoro dissimulati (in ragione della preoccupazione di veder decurtato o interamente non erogato il trattamento di quiescenza in godimento), con consequenziale possibilità di acquisizione ai bilanci pubblici delle relative partite di posta fiscale e contributiva, non si comprende per quale valido motivo siffatto intendimento dovrebbe essere implicitamente esteso al*

*caso in cui esso comporterebbe a carico dell'Erario la corresponsione di re-*

*tribuzione e pensione (e quindi un indubitabile aggravio finanziario) relativa-*

*mente allo "stessa" tipologia di lavoro*" (Sez. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 66/2006).

2.5. Orbene, nella fattispecie che ne occupa, per stessa ammissione della ricorrente, il nuovo rapporto di lavoro si palesa ricollegabile a quello precedente, venendo a configurarsi proprio quella situazione per la quale sussiste il divieto di cumulo ed è prevista la sospensione del trattamento di quiescenza.

3. Ai fini della definizione del giudizio è, tuttavia, necessario vagliare se nella fattispecie si sia effettivamente formato il legittimo affidamento dedotto dalla ricorrente.

L'indebito pensionistico richiesto in restituzione alla sig.ra P. consegue ad un provvedimento di revoca della pensione diretta, attribuita con decorrenza dal 1.9.1997, intervenuto solo nel 2023.

La revoca e la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza sono previste dall'art. 203 del testo unico del 1973, che le consente, ad opera dell'ufficio che lo ha emesso, nei casi elencati dal seguente art. 204, tra i quali rientra l'aver "*omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti*".

Tra la documentazione prodotta da parte attrice si rinvengono: a) e-mail del 2.10.2014, indirizzata da B. F. a M. S. e, per conoscenza, alla ricorrente, con la quale si formulano quesiti in merito alla seconda domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi dalla stessa presentata e alla valutazione dei contributi da lei versati e da versare, in virtù del nuovo rapporto di lavoro, fino al compimento dell'età anagrafica per il conseguimento della pensione di vecchiaia, e si rappresenta che la sig.ra P. "*è tuttora insegnante di ruolo e non ha alcuna*

*intenzione di lasciare il servizio, che sta svolgendo ininterrottamente dal 01/06/1998, contestualmente dall'inizio della prestazione pensionistica a seguito di Sentenza, con effetto retroattivo, passata in giudicato….attività lavorativa protratta a seguito della Legge 289/2002 articolo 44 comma 2 e comma 3 con versamento delle somme dovute al mantenimento del nuovo regime di cumulabilità*"; b) e-mail di riscontro del 24.12.2024 a firma "*P. S. Responsabile URP*" nella quale si riconosce che "*La Signora P., attualmente in servizio quale docente presso …., beneficia di un trattamento pensionistico a carico della CTPS (iscrizione n. omissis) ….*"; c) successiva nota del 24.4.2015 inviata dalla Direzione Centrale Posizione assicurativa agli indirizzi di posta elettronica *omissis* e *omissis*, in cui parimenti si dà atto della titolarità in capo alla sig.ra P. "*di pensione a carico della CTPS*" .

4. Dalla predetta documentazione emerge che, almeno fin dal 2014, l'ente previdenziale fosse informato della specifica posizione lavorativa della sig.ra P. e della continuità del rapporto in corso rispetto a quello che aveva dato luogo alla pensione in godimento, senza considerare che già con la "partecipazione di debito" del 2003 aveva manifestato di essere a conoscenza, se non altro, del cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione. Ciononostante, nessuna sospensione di detto trattamento è intervenuta a carico della ricorrente fino al 2023, allorquando ella ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Reputa questo giudice che siffatte circostanze, unitamente al lunghissimo lasso di tempo intercorso prima dell'adozione del provvedimento di contestazione dell'indebito abbiano indubitabilmente ingenerato nella sig.ra P. il legittimo convincimento circa la spettanza delle erogazioni pensionistiche di cui ha

beneficiato in pendenza del rapporto di lavoro.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, alla cui stregua "*Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".*

Il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla ricorrente per circa 25 anni è avvenuto al di fuori delle condizioni e dei termini stabiliti dagli art. 203 e seguenti del citato d.P.R. n. 1092 del 1973, in assenza dell'accertamento di un comportamento doloso in capo alla pensionata.

La prova della buona fede della percipiente si desume agevolmente dagli atti di causa, sulla base della richiamata corrispondenza intercorsa con l'ente previdenziale.

5. In relazione al configurarsi dell'affidamento incolpevole, meritevole di tutela nelle ipotesi di indebiti previdenziali erogati da soggetti pubblici, la superiore giurisprudenza d'appello di questa Corte (Sezione Seconda Centrale, n. 43/2024) ha richiamato i più recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineando come questa abbia "*espressamente statuito che la richiesta di restituzione di somme indebitamente versate dalla pubblica amministrazione è illegittima per violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, qualora sussistendo la buona fede dell'accipiens – l'amministrazione agisca per la ripetizione con notevole ritardo rispetto all'erogazione erronea*

*(Casarin c/Italia, I^ sez., sent. 11 febbraio 2021, ric. 4893/13*)" e rammentando che "*la questione in ordine alla compatibilità della normativa interna che disciplina recupero dell'indebito erogato, anche a titolo previdenziale,* in relazione al principio del legittimo affidamento delineato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la giurisprudenza sopra richiamata, è stata esaminata anche dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 8/2023*"*… la quale ha rimarcato che "*la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento…La giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva".* In particolare, la Corte Europea ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: "*l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da*

*far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione"*. Come messo in luce dai giudici d'appello, la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza, ha specificato che *"la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva".* La Consulta ha chiarito che "*Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU… il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare… Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo*…".

Anche alla stregua della surrichiamata giurisprudenza della C.E.D.U. e della Corte costituzionale si conferma, allora, il valore di clausola generale del principio dell'affidamento incolpevole, nei casi di recupero di indebiti pensionistici, al ricorrere delle condizioni sopra enucleate, che nella specie sussistono.

6. Conclusivamente, nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio si ravvisa il formarsi di un legittimo affidamento in capo all'*accipiens*, la quale non è dunque tenuta a restituire i ratei di pensione indebitamente pagatile.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con declaratoria di irripetibilità dell'indebito per cui è causa e conseguente diritto della sig.ra P. alla restituzione delle somme già recuperate dall'INPS maggiorate dei soli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 33/2017/QM del 12.10.2017.

7. La peculiarità della vicenda trattata, attesa la natura indebita delle somme oggetto della controversia, e la complessità delle questioni vagliate depongono per la compensazione delle spese di lite.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara irripetibili i ratei della pensione cat. VOCTPS n. *omissis* percepiti dalla ricorrente e, conseguentemente, il diritto della medesima ad ottenere la restituzione di quanto già trattenuto dall'INPS, maggiorato dei soli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Spese integralmente compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/11/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
ELENA ASTA
F.to digitalmente